

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE  
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL  
DLGS. N. 36/2023”**

**Art. 1 Oggetto**

**Art. 2 Ambito di applicazione**

**Art. 3 Funzioni e attività oggetto degli incentivi**

**Art. 4 Soggetti interessati**

**Art. 5 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta - Costituzione gruppo di lavoro**

**Art. 6 Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro**

**Art. 7 Incarichi svolti da dipendenti di altre Amministrazioni a favore della Società**

**Art. 8 Compatibilità e limiti di impiego**

**Art. 9 Costituzione del fondo**

**Art. 10 Graduazione del fondo incentivante per lavori**

**Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro**

**Art. 12 Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture**

**Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro**

**Art. 14 Fondo per innovazione**

**Art. 15 Ripartizione dell’incentivo**

**Art. 16 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo**

**Art. 17 Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

**Art. 18 Liquidazione dell’incentivo**

**Art. 19 La maturazione dell’incentivo per lavori**

**Art. 20 La maturazione dell’incentivo per forniture e servizi**

**Art. 21 Campo di applicazione e disciplina transitoria**

**Art. 22 Entrata in vigore**

## **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla disciplina degli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione di tali incentivi e si applica al personale della Società "Interporto della Toscana Centrale s.p.a.", di seguito nominata Società, nonché di eventuali unità di personale di altre stazioni appaltanti che svolgano, per conto della Società, specifiche funzioni tecniche di cui all'All. I.10 D.lgs. 36/2023.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per **la realizzazione di opere o lavori pubblici** affidati in appalto in conformità al Codice e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione
2. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche **appalti di servizi e forniture di beni** in cui, per come statuito dal comma 2 dell'art. 45 del Codice, è **nominato un direttore di esecuzione diverso dal RUP**.

## **Art.3**

### **Funzioni e attività oggetto degli incentivi**

1. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le funzioni/attività di cui all'All. I.10 D.lgs. 36/2023.  
In relazione alle figure di "collaboratori" s'intendono coloro, ricompresi nel personale di cui all'art. 2, che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

## **Art. 4**

### **Soggetti interessati**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che svolge le funzioni di cui all'art. 3 che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

## **Art. 5**

### **Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta – Costituzione gruppo di lavoro**

1. La Società, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento dell'Amministratore o dell'organo competente, e di norma nella determina a contrarre, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori. L'individuazione di cui al presente comma deve in ogni caso essere precedente all'effettivo svolgimento della procedura di affidamento.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma delle rispettive funzioni/attività.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dall'Amministratore, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

## **Art. 6**

### **Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. In riferimento ai coefficienti di ripartizione per funzione/attività, si rimanda all'art. 11.

## **Art. 7**

### **Incarichi svolti da personale di altre stazioni appaltanti a favore della Società**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del progetto può proporre la nomina di personale di altre stazioni appaltanti.

2. In tal caso verrà riconosciuto un incentivo determinato nella misura prevista dal presente Regolamento, previo accordo\convenzione tra la Società e la stazione appaltante di provenienza.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Società dal personale di altre stazioni appaltanti sono trasferiti alla stazione appaltante di appartenenza del personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2.

5. Quando la Società si avvale delle attività di **una centrale di committenza** per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 45, comma 8, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza, non superiore al 25% dell'incentivo complessivo. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra la Società e la centrale di committenza, è disciplinata la percentuale stabilita e le modalità di liquidazione dell'incentivo. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale della Società le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale

6. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della Società, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Società non contribuiscono all'accrescimento delle quote delle altre figure destinatarie dell'incentivo, ma seguono la disciplina di cui all'art. 45, co. 5 del Codice.

## **Art. 8**

### **Compatibilità e limiti d'impiego**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono svolgere le relative funzioni/attività di cui al presente regolamento anche per più appalti contemporaneamente.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 4 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 100% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. Restano fermi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 45, co. 4 del Codice, ove ne ricorrano i presupposti.

## **Art. 9**

### **Costituzione del fondo**

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita ai successivi commi. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 45 del "Codice" in "ambito lavori\servizi\forniture, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara.

3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito fra il personale di cui all'art. 4 secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché dell'IRAP a carico della Società.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, è destinato alle attività e agli scopi indicati all'art. 12 del presente regolamento.

5. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta.

## **Art. 10**

### **Graduazione del fondo incentivante per lavori**

1. L'entità del fondo di cui all'art. 2 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento alle opere e lavori pubblici:

- a) per opere e lavori fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra euro 1.000.001 sino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra la soglia di cui all'art. 14 del Codice ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
- d) per opere e lavori di importo compreso tra euro 10.000.001 ed euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
- e) per opere e lavori di importo superiore a euro 25.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,0%.

2. nel caso di **varianti in corso d'opera**, conformi all'art. 120, del Codice, o per interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Le varianti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo le ulteriori casistiche di modifica previste dall'art. 120 del Codice.

## Art. 11

### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del progetto e collaboratori	RUP (no collaboratori) <b>35</b> %  RUP <b>30</b> % Collaboratori <b>5</b> %
2) Programmazione della spesa per investimenti	___ %
3) Coordinamento dei flussi informativi	___ %
4) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	<b>5</b> %
5) Progettazione	<b>10</b> %
6) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	<b>5</b> %
7) Direzione lavori La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	<b>35</b> %
8) Coordinatore sicurezza	<b>5</b> %
9) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	<b>5</b> %
Totale	100,00%

## Art. 12

### Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture

1. L'entità del fondo di cui all'art. 8 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento ai servizi e forniture, per le attività di cui all'art. 3 comma 1, lett. b):

a) per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice;

b) per servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice l'incentivo è attribuito in ragione del 1,5%.

2. Negli appalti relativi a servizi e forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto nei casi esclusivamente previsti dall'All. II.14 al Codice. La motivazione sulla nomina del Direttore dell'esecuzione deve essere contenuta all'interno della

determina a contrarre.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o per interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

### Art. 13

#### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del progetto e collaboratori	RUP (no collaboratori) <b>50</b> % RUP <b>40</b> % Collaboratori <b>10</b> %
2) Programmazione della spesa	____ %
3) Coordinamento dei flussi informativi	____ %
4) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	<b>10</b> %
5) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità,	<b>40</b> .....% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
Totale servizi/forniture	100,00%

### Art. 14

#### Fondo per innovazione

1. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto, è destinato:

a) all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

I) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

II) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

III) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

b) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti del personale nella realizzazione degli interventi;

c) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

d) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

### Art. 15

#### Ripartizione dell'incentivo

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario il previo accertamento formale dell'Amministratore o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, del corretto e puntuale svolgimento delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente

regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato nella misura prevista al successivo art. 17.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, l'Amministratore contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti alimentano il fondo di cui all'art. 14 che precede, ove previsto.

## Art. 16

### Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni o ritardi di ogni genere che trovino giustificazione in norme o regolamenti (es., tempistiche per adozione variante, proroghe legittime, etc.).

## Art. 17

### Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dall'Amministratore, su proposta del Responsabile unico del Progetto.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi solo a conclusione delle relative fasi.
3. L'incentivo non viene distribuito in caso di mancata aggiudicazione e in caso di mancata stipula contrattuale.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma con cadenza annuale, con riconoscimento dell'incentivo per le attività già svolte ed esaurite alla data della liquidazione stessa ai sensi dell'art. 19 che segue.
5. L'Amministratore, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
6. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
7. Ai fini della liquidazione, il Responsabile del progetto, predispose una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  - tipo di attività da svolgere;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi;
  - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta motivata di corresponsione dell'incentivo o di riduzione/eliminazione dello stesso.

### Art. 18

#### Maturazione dell'incentivo per lavori

1. La maturazione dell'incentivo avviene secondo la seguente tabella:

<b>LAVORI</b>			
<b>Attività di cui all'art. 45 del Codice</b>	<b>% maturazione</b>	<b>Stato del procedimento per l'inoltro della richiesta di liquidazione</b>	<b>Evidenza documentale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
Coordinamento flussi informativi	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
Coordinamento flussi informativi	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo
Valutazione preventiva dei progetti	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
Valutazione preventiva dei progetti	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo
Progettazione/CSP	___%	Conclusione delle procedure di gara e	Stipula del contratto

		stipula del contratto	
Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
RUP	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
RUP	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo
Direzione Lavori e CSE	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo
Collaudo	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo

### Art. 19

#### La maturazione dell'incentivo per forniture e servizi

1. La maturazione dell'incentivo avviene secondo la seguente tabella:

<b>FORNITURE E SERVIZI</b>			
<b>Attività di cui all'art. 45 del Codice</b>	<b>% maturazione</b>	<b>Stato del procedimento per l'inoltro della richiesta di liquidazione</b>	<b>Evidenza documentale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
Coordinamento flussi informativi	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
Coordinamento flussi informativi	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo
RUP	___%	Conclusione delle procedure di gara e stipula del contratto	Stipula del contratto
RUP	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo
Direzione dell'esecuzione	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo
Verifica conformità	___%	Conclusione dell'appalto	Collaudo

### Art. 20

#### Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato dopo il 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

2. Ai sensi dell'art. 5, co. 10, del d.l. 121/2021, conv. in l. 156/2021: *“Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”*.

Sulla base di tale disposizione, pertanto, si procederà alla liquidazione degli incentivi già accantonati per procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, in forza del presente regolamento e dei criteri di riparto ivi contenuti, previa ricognizione delle somme oggetto di accantonamento e dei soggetti potenzialmente destinatari delle stesse in base a criteri di oggettiva imputazione della funzione svolta, da compiersi a cura dell'Organo Direttivo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Art. 21**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione.